



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 8 DEL 27 FEBBRAIO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **RISCOSSIONE: DAL 1 MARZO RIPRENDONO I VERSAMENTI – PREVISTA SOSPENSIONE VERSAMENTI ROTTAMAZIONE**

Domenica 28 febbraio 2021 si conclude il periodo di sospensione dei termini dei versamenti delle somme derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, previsto dal decreto Cura Italia ovvero i termini scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

E' in arrivo un comunicato per la proroga dei versamenti da rottamazione ter e saldo e stralcio;

Pagina 6

- **TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI**

Entro martedì 16 marzo 2021, le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l'anno 2021. Nella seguente scheda riepiloghiamo i punti principali dell'adempimento in esame.

Pagina 10

- **INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell'Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Nella presente scheda analizziamo in sintesi l'incentivo e le sue disposizioni attuative che si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Pagina 13

- **CERTIFICAZIONI UNICHE, NOVITÀ 2021**

I sostituti d'imposta in questo periodo devono compilare la Certificazione Unica 2021 per indicare i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e contratti di locazione breve.

Il modello di Certificazione 2021, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2021 deve essere trasmesso entro il prossimo 16.03.2021.

Pagina 16

■ **OGGETTO: Le novità in materia di Maxi e Iper Ammortamento**

Tra le varie novità e misure introdotte dalla Legge 178 del 2020, meglio conosciuta come "Legge di bilancio 2021", è sicuramente rilevante analizzare gli importanti "ritocchi" posti in essere, in materia di maxi e iper ammortamento, dai commi tra il 1051 ed il 1067.

Pagina 24

AGGIORNAMENTO

■ **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: INVIO DELLE DOMANDE FINO AL 1° APRILE 2021**

Al via le domande per la richiesta del contributo, sotto forma di credito d'imposta concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" vediamo quali sono i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 32

PRASSI DELLA SETTIMANA E L'AGENZIA INTERPRETA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 38

IL GIUDICE HA SENTENZIATO

■ **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 44

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 26.02.2021 AL 12.03.2021**

Pagina 47

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

I divieti di spostamento prorogati al 27 marzo 2021. Decreto in Gazzetta

Il DL n.15 del Governo Draghi pubblicato in GU n. 45 del 23 febbraio 2021 **proroga il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome fino al 27 marzo prossimo**, salvi gli spostamenti motivati da:

- ◆ comprovate esigenze lavorative
- ◆ da situazioni di necessità
- ◆ ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, fino al 27 marzo 2021, è consentito

- ◆ nella **Zona gialla** in ambito regionale, e
- ◆ nella **Zona arancione** in ambito comunale,

lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi, oltre ai minori e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa possibilità è del tutto vietata nella Zona rossa.

Decreto Milleproroghe approvata definitivamente la conversione in legge

Ieri 25 febbraio 2021, con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 2101, di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183/2020). Tra le novità si segnalano:

- ◆ differimento al **1° gennaio 2022** dell'obbligo di invio dei **dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- ◆ **proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini che condizionano alcune agevolazioni relative alla prima casa ovvero:** l'applicazione dell'imposta di registro agevolata del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso, nonché il termine per **il riconoscimento del credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa;
- ◆ estesa l'applicabilità delle norme dettate dal decreto Cura Italia, sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l., alle **assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021**
- ◆ Proroga dei termini che scadevano il 31.12.2020 per le domande e invio SR41 della Cassa integrazione COVID
- ◆ Proroga utilizzo smart working con modalità semplificate al 30 aprile 2021
- ◆ Proroga blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021
- ◆ proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze

- ♦ proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.

Beni esenti Covid e la loro esposizione sulla Dichiarazione IVA 2021

Il Decreto Rilancio n. 34 20202 ha introdotto uno speciale **regime transitorio per la cessione di beni funzionali** al contrasto della diffusione epidemiologica COVID 19. L'elenco dei beni interessati è contenuto nel comma 1 articolo 124. Il regime speciale e transitorio consiste nell'esenzione IVA ma con diritto alla detrazione, per il periodo che va dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. La cessione di questa tipologia di beni presenta un carattere di eccezionalità all'interno degli ordinari meccanismi che regolano il funzionamento della dichiarazione IVA, motivo per cui dovrà essere **rilevata in modo separato sul** modello IVA 2021. Per espressa indicazione delle istruzioni del modello, i valori relativi a queste operazioni dovranno confluire al rigo VE33, insieme alle operazioni esenti di cui all'articolo 10 del DPR 633/1972.

Proroga al 31 marzo per l'opzione di utilizzo del superbonus

Con Provvedimento n. 51374 del Direttore delle Entrate del 22 febbraio è stato prorogato dal 16 marzo al 31 marzo il termine ultimo per l'invio della comunicazione relativa alla opzione di utilizzo del superbonus 110 in modo da concedere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020. L'Agenzia delle Entrate aveva apportato alcune modifiche al modello e stabilito che la comunicazione ordinariamente deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Bando ISI 2020 ecco il calendario per le domande

Per il bando Isi 2020 la **data di inizio per la compilazione delle domande è stata fissata al 1° giugno 2021**. Lo ha comunicato Inail sul proprio sito con il calendario completo delle scadenze:

- ♦ Compilazione domande dal 1° giugno 2021 al 15 luglio 2021 ore 18.00
- ♦ Download codici identificativi dal 20 luglio 2021
- ♦ Comunicazione regole tecniche per l'invio della domanda online entro il 15 luglio.

L'Inail ha pubblicato il Bando Isi 2020 nello scorso mese di novembre con 211.226.450 euro a disposizione per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vaccino Covid per i lavoratori: le indicazioni del Garante

Solo il medico competente dell'assistenza ai lavoratori è titolato alla gestione delle informazioni e delle procedure concernenti la vaccinazione e la malattia da COVID 19 dei dipendenti, non il datore di lavoro. Lo afferma il Garante per la privacy in un documento informativo con una serie di faq sull'argomento, più che mai attuale e complesso.

Il Garante, auspicando un intervento legislativo, è intervenuto a fronte di richieste giunte da più parti nel mondo del lavoro relative a precedenza nelle vaccinazioni per taluni settori, obbligatorietà della vaccinazione per alcune mansioni, ecc., affermando che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti se si sono vaccinati o meno, o ottenere dal medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati, e neppure obbligare alla vaccinazione anti Covid-19 i dipendenti come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento di determinate mansioni.

La motivazione è che solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori nell'ambito della sua mansione e responsabilità di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro. Il garante chiarisce che le informazioni non possono essere chieste né fornite nemmeno con il consenso del lavoratore.

In caso di mancanza di Pec, può essere assegnata una casella d'ufficio

In caso di inadempimento dell'obbligo di iscrizione di un indirizzo Pec nel registro imprese, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, vi è anche l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale. Le imprese sono obbligate a munirsi di un valido ed univoco indirizzo Pec e di iscriverlo nel Registro delle imprese. In mancanza di un indirizzo pec o in caso di indirizzo pec inattivo, lo stesso deve essere assegnato d'ufficio. (Nota Mise del 19/02/2021 - Cinzia De Stefanis)

OGGETTO: Riscossione: dal 1° marzo riprendono i versamenti delle cartelle sospese per Covid-19 – Sospensione versamenti Rottamazione ;

Come già illustrato nella precedente circolare, domenica 28 febbraio 2021 si conclude il periodo di sospensione dei termini dei versamenti delle somme derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, previsto dal decreto Cura Italia ovvero i termini scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2021 (almeno sulla carta) riparte la macchina del Fisco. È l'effetto delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe, che riprende le disposizioni, di uguale tenore, dettate dal D.L. n. 7/2021, destinato, quindi, a non essere convertito in legge.

Salvo sorprese (come illustrato di seguito si parla di una rimessione in termini di pochi giorni), entro il 1° marzo dovranno essere versate le rate della rottamazione sospese nel 2020.

Dal 1° marzo 2021, è destinato a cessare il periodo di sospensione di molte cartelle di pagamento e avvisi esecutivi, dettata da ragioni di tutela dei contribuenti durante la fase più acuta dell'epidemia da Coronavirus.

Infatti, salvo che non intervenga un nuovo provvedimento di sospensione, dal 1° marzo cessa l'efficacia di varie disposizioni Covid 19 susseguitesisi nel 2020 che hanno congelato le cartelle scadenti dall'8 marzo.

Per capire meglio la situazione che si presenta ai contribuenti dal 1° marzo, quindi, è opportuno ricostruire quanto accaduto, a livello normativo, durante quasi tutto il 2020 e i primi mesi del 2021.

Sospensione dei versamenti: dal Cura Italia al Milleproroghe

Il primo intervento legislativo che, all'indomani dell'esplosione della pandemia da Covid-19, un anno fa, è intervenuto a sospendere alcuni adempimenti fiscali, è stato il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

In particolare, l'art. 68 del decreto aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Inoltre, sempre con il decreto Cura Italia, era stato disposto che i termini delle sospensioni decorrevano dalla data del 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

Oltre a ciò, sempre l'art. 68 aveva stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, 2019 e 2020 fossero presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025. Se questa è la situazione di partenza, dettata dall'urgenza di "proteggere" finanziariamente i contribuenti travolti da una improvvisa e inattesa pandemia che aveva avuto fin da subito pesanti effetti economici, con il passare dei mesi è stato evidente che ciò che all'inizio poteva sembrare un problema risolvibile in pochi mesi, non lo era affatto.

Pertanto, il Legislatore è dovuto intervenire a più riprese per procrastinare il periodo di sospensione.

A distanza di poche settimane l'una dall'altra, sono state introdotte le seguenti disposizioni:

- l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) che ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 i termini di sospensione;
- l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto) che ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
- il D.L. n. 129/2020, che ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
- l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 che ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
- l'art. 1 del D.L. n. 7/2021 che ha ulteriormente fatto slittare il termine di sospensione al 28 febbraio 2021.

Pertanto, salvo che non si intervenga con un nuovo decreto di sospensione, dal 1° marzo 2021 cessa la sospensione dei versamenti degli atti sopra elencati.

Piani di dilazione in essere

Da evidenziare anche che le norme di cui si discute non intervengono sui piani di dilazione in essere.

In particolare, non si registra alcuna modifica della norma (art. 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020) con la quale, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, era stata

garantita la decadenza lunga, ovvero che la perdita del beneficio della rateazione si determinasse solo dopo il mancato pagamento di 10 (anziché 5) rate.

Sempre in tema va ricordato anche il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) che contiene numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021.

Per tali dilazioni, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a 100.000 euro (al posto di 60.000 euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché 5).

Inoltre:

- sono stati riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti di Lombardia e Veneto della prima zona rossa), è intervenuta la decadenza dal beneficio: tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021;

- si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle;

- è stato prorogato dal 10 dicembre 2021 al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate relative alla rottamazione e al saldo e stralcio.

Su quest'ultimo punto, sembra in arrivo una proroga per i versamenti. "E' in corso di redazione - afferma il ministero - il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del "saldo e stralcio" (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter". Il provvedimento - viene spiegato - entrerà in vigore successivamente al primo marzo 2021 e "i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto".

si spera che ci sia un intervento tempestivo con il quale si faccia slittare ulteriormente il termine di ripresa dei versamenti (si parla, comunque, di concedere una rimessione in termini di qualche giorno, in attesa di inserire una norma ad hoc nel decreto ristori che dovrebbe essere approvato in settimana). Altrimenti, per molti contribuenti che hanno aderito alle definizioni agevolate dal 1° marzo riprendono i versamenti di importi che, in alcuni casi, potrebbero essere alquanto gravosi.

Il Governo Draghi è alle prese con il nuovo decreto «Sostegno», come dovrebbe essere ribattezzato quello che nei programmi del Conte-2 era il «Ristori 5». Decreto che arriverà quasi certamente a metà della prossima settimana, e dunque a scadenza del 1° marzo già passata. La

rimessione in termini, dunque dovrebbe essere comunicata tra domani e il 1° marzo per poi essere ripresa con altri strumenti di aiuto a imprese e contribuenti colpiti dalla crisi nel decreto legge di metà settimana. Con questa tempistica, il decreto accompagnerà di fatto il nuovo Dpcm riallineando i cammini di aiuti e restrizioni che si erano divisi a fine anno.

Il nuovo provvedimento dovrebbe garantire l'attivazione dei ristori anche alle attività colpite dai provvedimenti locali, che si stanno moltiplicando insieme ai focolai prodotti dalle varianti del virus. Ma il suo compito sarà anche quello di guardare indietro per attenuare gli effetti delle perdite cumulate con la pandemia.

Il parametro per disegnare la platea di chi riceverà i nuovi aiuti sarà probabilmente basato sul confronto fra il fatturato 2020 e quello dell'anno prima. I calcoli sono in corso, ma l'orientamento a oggi è quello di aprire le porte a chi abbia subito una flessione di almeno il 33 per cento. Sotto la lente ci sono i professionisti e le imprese; queste ultime potrebbero incontrare più canali di accesso, con l'idea di riservare un forfait veloce alle più piccole in termini di fatturato e dipendenti.

Dalla griglia del decreto sembra ormai uscita l'ipotesi di una nuova proroga della sospensione della cartelle. Che dovrebbero però ripartire a ritmi più lenti in un calendario dilazionato su due anni. Ma in fatto di riscossione potrebbe finalmente arrivare l'addio agli «Npl di Stato», con una pulizia del magazzino della ex Equitalia che potrebbe cancellare tutti i vecchi crediti nati fino al 2015 ma ormai diventati di fatto inesigibili perché dovuti da imprese fallite o soggetti scomparsi.

OGGETTO: TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Entro martedì 16 marzo 2021, le **società di capitali** devono effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** valida per l'anno **2021**. Nella seguente scheda riepiloghiamo i punti principali dell'adempimento in esame.

TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono tenute all'obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società in liquidazione ordinaria; ◆ le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare. <p>Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società di capitali già dichiarate fallite¹; ◆ i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili²; ◆ le società cooperative e le società di mutua assicurazione³; ◆ le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002⁴. <p>Nell'ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali;</p>

¹ In tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

² Risoluzione ministeriale n. 411461 del 10.11.1990.

³ Per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

⁴ L'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

	<p>per tanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame.</p>
<p>IMPORTO DELLA TASSA</p>	<p>Il parametro in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da "il capitale o il fondo di dotazione" della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo non superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 309,87; ◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € 516,46. <p>Se, successivamente alla data del 01.01.2021, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2021; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2022.</p> <p>Poniamo ad esempio che la società Acca srl fino al 23 febbraio 2021 abbia avuto un capitale sociale di 500.000 euro e che il 24 febbraio i Soci abbiano deliberato un aumento di capitale raggiungendo la soglia di 550.000 euro. In questo caso quindi il 16 marzo 2021 dovranno essere versati 309,87 €; per il 2022 invece la società dovrà versare 516,46 €.</p>
<p>VERSAMENTO</p>	<p>Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento relativo all'anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 1° gennaio 2021): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento; ◆ il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell'anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali", e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. <p>La tassa di concessione governativa può essere pagata attraverso la compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 241/1997.</p> <p>Si ricordano le modalità di versamento con modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso di Modello F24 con compensazione (saldo "a zero" o saldo "a debito"), vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);

	<ul style="list-style-type: none">◆ nel caso di Modello F24 senza compensazione possono essere utilizzati sia i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) sia quelli degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizio di remote / home banking).
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell'Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. Nella presente scheda analizziamo in sintesi l'incentivo e le sue disposizioni attuative che si applicano agli **investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020** e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE	
PREMESSA	<p>L'agevolazione fiscale in esame è stata introdotta dal decreto Rilancio⁵, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e mira a creare un incentivo nell'investimento su un particolare settore di impresa, considerato strategico per l'economia, quello delle start up e delle PMI innovative.</p> <p>Tale agevolazione è concessa nei limiti delle soglie fissate dal regime "de minimis" e pertanto spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari⁶.</p> <p>La detrazione in esame è alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria</p>
IMPRESA BENEFICIARIA	<p>Il soggetto investitore, per poter usufruire dell'agevolazione fiscale deve effettuare l'investimento in una o più start-up innovative o PMI innovative regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.</p> <p>L'investimento agevolato può essere effettuato dall'investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del</p>

⁵ In particolare, dai commi 7 e 8 dell'art.38 L.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

⁶ secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

	<p>risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.</p>
<p>INVESTIMENTO AGEVOLATO</p>	<p>L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.</p> <p>L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio; si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale⁷.</p> <p>Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.</p>
<p>L'AGEVOLAZIONE FISCALE</p>	<p>In particolare, è prevista una detrazione IRPEF per le persone fisiche che effettuano un investimento, diretto o indiretto, nel capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative. La detrazione massima spettante è pari al 50% dell'investimento che, per ogni periodo d'imposta, non può essere superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a 100 mila euro se effettuato nelle startup innovative ◆ a 300 mila euro nelle PMI innovative (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta) <p>Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.</p> <p>Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.</p> <p>Le agevolazioni in esame non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione

⁷ Ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

	<p>pubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi⁸.
<p>PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, REGISTRAZIONE E VERIFICA DELL'AIUTO «DE MINIMIS»</p>	<p>Prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza online tramite la piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative" a cura del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>L'istanza, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva⁹, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; ◆ l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare; ◆ l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere. <p>La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore.</p> <p>In deroga alla regola generale, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.</p>
<p>CONDIZIONI PER FRUIRE DELL' AGEVOLAZIONE FISCALE</p>	<p>L'agevolazione fiscale dovrà essere indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.</p> <p>L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo dell'investimento, ◆ il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e ◆ l'importo della detrazione fruibile.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

⁸ ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

⁹ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

OGGETTO: CERTIFICAZIONI UNICHE, NOVITÀ 2021

I sostituti d'imposta in questo periodo devono compilare la **Certificazione Unica 2021** per indicare i **dati reddituali e previdenziali dei lavoratori** dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e contratti di locazione breve.

Il modello di **Certificazione 2021**, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2021 deve essere trasmesso entro il **prossimo 16.03.2021**. Nella seguente scheda ripetiamo la disciplina generale e le novità riguardanti il 2021.

CERTIFICAZIONI UNICHE, NOVITÀ 2021	
PREMESSA	<p>I sostituti d'imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2021 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2020.</p> <p>La Certificazione Unica, come noto, si presenta in duplice veste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 16.3.2021 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro; ◆ la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021, in via telematica.
SOGGETTI OBBLIGATI	<p>Sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2021 coloro che nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte¹⁰; ◆ hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all'INAIL. <p>La CU 2021 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani</p>

¹⁰ ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991

	all'estero assicurati in Italia).					
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>La certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per il periodo 2020 la CU dovrà quindi essere trasmessa entro il 16 marzo 2021. Entro il 21.03.2021 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.</p> <p>L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p>Il flusso si compone delle seguenti parti.</p>					
	Frontespizio	Vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica				
	Quadro CT	Vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate				
	Certificazione Unica 2021	Vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi				
	<p>È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.</p>					
SANZIONI	<p>Si riepilogano le sanzioni previste in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO VIOLAZIONE</th> <th>Sanzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		TIPO VIOLAZIONE	Sanzione		
TIPO VIOLAZIONE	Sanzione					

	<p>OMESSA / TARDIVA / ERRATA PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ € 100 per ogni CU, con un massimo di € 50.000. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine. ◆ € 33,33 per ogni CU, con un massimo di € 20.000 se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione 															
<p>È utile ricordare quindi i termini di invio della CU alla luce dei chiarimenti forniti in materia di sanzioni:</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">INVIO</th> <th style="width: 33%;">TERMINE</th> <th style="width: 33%;">SANZIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CU ORDINARIA</td> <td>16.3.2021</td> <td>nessuna</td> </tr> <tr> <td>NUOVA CU CHE CORREGGE UNA CU INVIATA NEI TERMINI</td> <td>16.03.2021</td> <td>nessuna</td> </tr> <tr> <td>CU ORDINARIA</td> <td>15.5.2021</td> <td>33,33€ per ogni CU</td> </tr> <tr> <td>CU ORDINARIA</td> <td>-</td> <td>100 € per ogni CU</td> </tr> </tbody> </table>			INVIO	TERMINE	SANZIONI	CU ORDINARIA	16.3.2021	nessuna	NUOVA CU CHE CORREGGE UNA CU INVIATA NEI TERMINI	16.03.2021	nessuna	CU ORDINARIA	15.5.2021	33,33€ per ogni CU	CU ORDINARIA	-	100 € per ogni CU
INVIO	TERMINE	SANZIONI															
CU ORDINARIA	16.3.2021	nessuna															
NUOVA CU CHE CORREGGE UNA CU INVIATA NEI TERMINI	16.03.2021	nessuna															
CU ORDINARIA	15.5.2021	33,33€ per ogni CU															
CU ORDINARIA	-	100 € per ogni CU															
<p>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</p>	<p>La prima novità esaminata è stata introdotta dall'articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, il quale ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 € per il 2020 (1.200 € a decorrere dal 2021).</p> <p>L'istituto ha sostituito di fatto il bonus fiscale disciplinato dall'articolo 13, comma 1-bis TUIR, ora abrogato dall'articolo 3 dello stesso D.L. 3/2020.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 100%;">CONDIZIONI DA RISPETTARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati</td> </tr> <tr> <td>i suddetti redditi devono generare un'Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell'art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione</td> </tr> <tr> <td>l'importo complessivo di reddito del periodo d'imposta, che non deve superare € 28.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il T.I.R. spetta solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito complessivo è inferiore o uguale a 28.000 € ◆ l'imposta lorda supera la detrazione di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR. <p>Le novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 hanno comportato la revisione dei</p>		CONDIZIONI DA RISPETTARE	possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati	i suddetti redditi devono generare un'Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell'art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione	l'importo complessivo di reddito del periodo d'imposta, che non deve superare € 28.000											
CONDIZIONI DA RISPETTARE																	
possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati																	
i suddetti redditi devono generare un'Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell'art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione																	
l'importo complessivo di reddito del periodo d'imposta, che non deve superare € 28.000																	

punti 13 e 14 dei dati fiscali della CU per redditi di lavoro dipendente.

DATI FISCALI		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI		1	2	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI	
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	5	Lavoro dipendente	Pensione	8
			6	7	
			GIORNI		
	Redditi erogati in franchi	12	Primo semestre	Secondo semestre	
			13	14	

In particolare, in tali punti si indica il numero di giorni già indicato al precedente punto 6 ripartiti tra il primo semestre e il secondo semestre, al fine di attribuire correttamente la quota del credito bonus e/o del trattamento integrativo.

In caso di:

- ◆ rapporto di lavoro **coincidente con l'anno solare** i giorni da considerare sono 365 da suddividere in 181 per il primo semestre e 184 giorni per il secondo semestre.
- ◆ rapporto di lavoro **inferiore all'anno solare** con inizio prima del 29 febbraio, il numero dei giorni da riportare al punto 13 deve considerare il giorno 29 febbraio.

Si precisa che la somma dei punti 13 e 14 deve essere sempre uguale al numero di giorni riportato al punto 6.

I dati relativi al trattamento integrativo vanno inseriti nell'apposito **riquadro** riportato di seguito.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO				
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio
400	401	402	403	404
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio
405	406	407	408	409
Codice fiscale sostituto				
410				

Il D.L. n. 3/2020 istituisce, inoltre, a regime l'ulteriore detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che spetta agli stessi soggetti individuati in precedenza a proposito del trattamento integrativo.

La detrazione in discorso si aggiunge a quelle previste dal TUIR.

L'importo complessivo dell'ulteriore detrazione per ogni anno è pari **1.200 €** in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 € e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro. Più

precisamente:


- ◆ per redditi superiori a 28.000 ma non a 35.000 €, l'importo della detrazione ulteriore è pari al risultato della seguente operazione

$$480 + 120 \times [(35.000 - RC) : 7.000]$$
- ◆ per redditi superiori a 35.000 ma non a 40.000 €, l'importo della detrazione ulteriore è pari al risultato della seguente operazione

$$480 \times [(40.000 - RC) : 5.000]$$

Dove per RC si intende il reddito complessivo inteso nella stessa accezione già analizzata a proposito del trattamento integrativo

Tale novità viene recepita nel **punto 398** della Certificazione Unica 2021.



Dal 2020, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 120.000, la detrazione spettante per gli oneri di cui all'articolo 15, TUIR è attribuita in **misura decrescente** all'aumentare del reddito complessivo stesso, fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore ad € 240.000.

Tale previsione non si applica per le seguenti spese di cui all'art. 15, TUIR:

- ◆ interessi passivi su mutui per acquisto/costruzione dell'abitazione principale e prestiti/mutui agrari;
- ◆ spese sanitarie.

Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a € 120.000, che si vedono riconosciuta la detrazione "ordinariamente", fermi restando i limiti eventualmente previsti dalle singole discipline. Inoltre, rimangono invariate le disposizioni inerenti alla franchigia e alla rateizzazione delle detrazioni.

Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, quindi, la detrazione del 19% è riconosciuta:

- ◆ per l'intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000,00;
- ◆ per l'importo risultante a seguito dell'applicazione del seguente rapporto:



$$\frac{(\text{€ } 240.000 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 120.000}$$

$$\text{€ } 120.000$$

Tale novità influirà la compilazione del **punto 369** dove si indica l'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili di cui all'art. 15

NUOVA PERCENTUALE DI DETRAZIONE

	del TUIR, indicati nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352.
LAVORATORI IMPATRIATI	<p>L'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto un regime di tassazione agevolata per i lavoratori c.d. "impatriati" già oggetto di alcuni interventi nel tempo.</p> <p>Il D.L. 34/2020 ha incrementato la misura dell'agevolazione, estendendo temporalmente il beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con una tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti, quali, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avere almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo; ◆ acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Questa ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. <p>Come chiarito anche dalla Circolare n. 17/2017, i lavoratori impatriati dipendenti esercitano l'opzione generalmente mediante una richiesta scritta da presentare al datore di lavoro; i lavoratori impatriati autonomi devono esercitare l'opzione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione.</p> <p>La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche se diverso rispetto a quello di prima assunzione dopo il rientro.</p> <p>Nella richiesta devono essere inserite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le generalità (nome, cognome e data di nascita); ◆ il codice fiscale; ◆ l'indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia; ◆ la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dai regimi agevolativi di cui si chiede l'applicazione; ◆ l'indicazione dell'attuale residenza in Italia; ◆ l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione; ◆ la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali previsti per i lavoratori rientrati dall'estero. <p>Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già riconosciuto il beneficio fiscale, il Mod. CU 2021 riporterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nei punti 1 e 2, il reddito imponibile ridotto in base al beneficio riconosciuto;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nella sezione "Redditi esenti", rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il punto 464 dove è indicato il codice relativo al tipo di agevolazione ✓ il punto 465 dove è riportato l'importo del reddito esente da imposizione. <p>Quest'ultimo punto rileva per la determinazione del reddito ai fini del riconoscimento del Bonus IRPEF e quindi la corretta compilazione del rigo C14.</p> <p>Alla luce delle novità introdotte nel corso del 2020 nella CU le modifiche relative ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dagli impatriati riguardano i nuovi codici utilizzabili per la compilazione del punto 462. In particolare, sono stati aggiunti i codici 5, 9, 10 e 11, fermo restando la presenza del codice 1.</p> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4">REDDITI ESENTI</th> </tr> <tr> <th>codice</th> <th>ammontare</th> <th>codice</th> <th>ammontare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>462</td> <td></td> <td>464</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>463</td> <td></td> <td>465</td> </tr> </tbody> </table> </div>	REDDITI ESENTI				codice	ammontare	codice	ammontare	462		464			463		465
REDDITI ESENTI																	
codice	ammontare	codice	ammontare														
462		464															
	463		465														
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI	<p>L'art. 63 del D.L. 18/2020 (cd. DL "Cura Italia") ha previsto la spettanza ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1, del TUIR) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a € 40.000 di un premio per il mese di marzo 2020 (non imponibile) pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel suddetto mese.</p> <p>A tal fine, è stato aggiunto nella Sez. "Altri dati" il punto 476 in cui riportare il premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020.</p> <div style="text-align: center;">  </div>																
LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI	<p>Per quanto riguarda la compilazione per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi le novità possono essere così riepilogate.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1eef6;">DATI FISCALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">"Codice" (campo 6)</td> <td> <p>Sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "12" per le somme corrisposte a contribuenti forfetari non assoggettate a ritenuta d'acconto. Nella CU 2020 tale tipologia di somme era identificata dal codice "7". ◆ "13" per i compensi percepiti nel periodo 17.3 - 31.5.2020 che, in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" non sono stati assoggettati </td> </tr> </tbody> </table>	DATI FISCALI		"Codice" (campo 6)	<p>Sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "12" per le somme corrisposte a contribuenti forfetari non assoggettate a ritenuta d'acconto. Nella CU 2020 tale tipologia di somme era identificata dal codice "7". ◆ "13" per i compensi percepiti nel periodo 17.3 - 31.5.2020 che, in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" non sono stati assoggettati 												
DATI FISCALI																	
"Codice" (campo 6)	<p>Sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ "12" per le somme corrisposte a contribuenti forfetari non assoggettate a ritenuta d'acconto. Nella CU 2020 tale tipologia di somme era identificata dal codice "7". ◆ "13" per i compensi percepiti nel periodo 17.3 - 31.5.2020 che, in base a quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" non sono stati assoggettati 																

		a ritenuta d'acconto ex artt. 25, 25-bis, DPR n. 600/73 (ossia inerenti a redditi di lavoro autonomo, rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.) da parte del sostituto d'imposta
	Somme restituite al netto della ritenuta subita (campo 22)	È stato introdotto il nuovo campo 22 riservato alle somme di cui all'art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, ossia alle somme restituite al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita in anni precedenti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: Le novità in materia di Maxi e Iper Ammortamento

PREMESSA

Tra le varie novità e misure introdotte dalla Legge 178 del 2020, meglio conosciuta come "Legge di bilancio 2021", è sicuramente rilevante analizzare gli importanti "ritocchi" posti in essere, in materia di maxi e iper ammortamento, dai commi tra il 1051 ed il 1067.

Con tali commi, la Legge interviene di fatto potenziando il credito di imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali prevedendo, tra l'altro, l'estensione di tale norma al 31 dicembre 2022. Nel proseguito del presente intervento approfondiremo pertanto le novità che il Legislatore ha previsto per i soggetti che, in possesso di determinati requisiti, investano in beni strumentali nuovi ed in innovazione tecnologica.

I SOGGETTI BENEFICIARI

Le novità previste dalla Legge 178/2020 si rivolgono a tutte le imprese, ubicate in Italia (quindi con sede legale ed effettiva nel nostro Paese), comprese le aziende estere operanti nel territorio come stabili organizzazioni.

Inoltre il comma 1061, per i soli beni "diversi" da quelli ricompresi negli allegati A e B alla Legge 232/2016 (a cui sono riservate delle condizioni di maggior favore come analizzeremo più avanti), estende la possibilità di accesso al credito **anche ai professionisti**.

Ulteriore requisito fondamentale è che tali imprese, o professionisti come sopra identificati, effettuino acquisti di beni strumentali nuovi destinati a sedi operanti nel territorio dello Stato nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022.

Tale termine ultimo è comunque esteso di ulteriori sei mesi, ovvero sino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'acquisto del bene strumentale è stato "perfezionato" attraverso l'ordine ed il pagamento di un acconto in misura non inferiore al 20%.

Ciò vuol dire dunque che, a fronte di un acconto del 20% per l'acquisto di un bene strumentale effettuato entro il 31 dicembre 2022, viene concessa una finestra temporale "extra" sino al 30

giugno 2023 per saldare la restante parte dell'acquisto ed usufruire dunque del relativo credito previsto in base alla tipologia di bene acquistato.

ESEMPIO

In data 30/12/2022 la società Alfa S.r.l. ordina un bene strumentale pagando in acconto il 25% dello stesso. La società Alfa potrà dunque saldare la restante parte entro il 30/06/2023 potendo usufruire del relativo credito di imposta.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Particolare attenzione deve però essere posta al comma 1052 che identifica alcune situazioni particolari per cui non è possibile beneficiare del credito di imposta in commento nonostante l'azienda sia residente nel territorio dello Stato.

Le imprese che non potranno in ogni caso beneficiare del credito sono quelle che si trovano:

- sotto procedure concorsuali o in corso di dichiarazione di tali procedure;
- destinatarie di sanzioni interdittive;
- nel caso in cui, pur avendo diritto, non rispettano le norme sulla sicurezza e/o non sono in regola con i versamenti dei contributi di lavoro dipendente.

A parere dello scrivente bisogna fare attenzione alla fattispecie delle società cui è in corso la dichiarazione di procedure quali, ad esempio, il fallimento.

Sovente accade infatti che, tra la data di richiesta del fallimento e l'udienza di dichiarazione di tale procedura, l'impresa su cui pende la richiesta di fallimento regoli la propria posizione con la conseguenza che il creditore a quel punto ritiri la propria istanza desistendo, di fatto, alla promozione di tale procedura.

Se l'azienda avesse effettuato in tale "frangente" acquisti di beni strumentali nuovi, si ritiene a parere dello scrivente che in questo caso l'azienda possa beneficiare del credito visto che, nei fatti, il decreto di apertura della procedura concorsuale non sia mai stato emesso.

Sarebbe auspicabile, come sempre in questi casi, un intervento risolutore interpretativo da parte del Legislatore o dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione dunque, al di là delle particolarità, alle suddette situazioni che possono inficiare il diritto alla spettanza del credito conseguente all'acquisto di beni strumentali nuovi.

I BENI OGGETTO DEL CREDITO E L'AGEVOLAZIONE "BASE"

Al fine di individuare quali beni possano dare accesso al credito di imposta, si considerano agevolabili tutti gli acquisti di beni materiali ed immateriali "nuovi" con esclusione di:

- auto;
- fabbricati e costruzioni;
- beni con aliquota inferiore al 6,5% come individuati nelle tabelle allegate al D.p.r. 917/1986;
- beni di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232 del 2016 (per cui sono previste agevolazioni ad hoc);
- i beni di cui alla seguente tabella:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di Produzione	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%

		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12%
--	--	--	---	-----

Per tali tipologie di beni, è previsto un **credito di imposta pari al 10%** del costo di acquisto per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o nel maggior termine del 30 giugno 2022 (se entro il 31 dicembre 2021 è stato corrisposto almeno il 20%). Attenzione però che in riferimento agli acquisti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il comma 1054 innalza il **credito al 15%** per tutti gli acquisti di strumenti e dispositivi destinati a favorire il "lavoro agile" detto anche "smart working". Dopo il 31 Dicembre 2021 tale credito viene **ridotto al 6%** per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o nel maggior termine del 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%).

Il tetto massimo agevolabile è di un milione di euro per i beni immateriali e di due milioni di euro per i beni materiali.

IL CREDITO DI IMPOSTA PREVISTO PER I BENI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B LEGGE 232/2016

Per i beni di cui all'allegato A della Legge 232/2016 ove rientrano sostanzialmente tutti quei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", vengono riservate importanti misure in quanto, per tutti gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o nel maggior termine del 30 giugno 2022 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%), alle imprese che effettuano investimenti in tali tipologie di beni è riconosciuto un credito a "scaglioni" come segue:

- 50% per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti compresa tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.

Per gli acquisti invece perfezionati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 o nel maggior termine del 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%), il credito varia come di seguito indicato:

- 40% per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti compresa tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.

Per i beni invece di cui all'allegato B della legge 232/2016 ove ricadono i beni "immateriali" sempre destinati al servizio dell'innovazione tecnologica "industria 4.0", è previsto un credito nella misura unica del 20% per investimenti sino ad un massimo di un milione di euro effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 o nel maggior termine del 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%).

UTILIZZO DEL CREDITO

L'utilizzo del credito scaturente in base alle indicazioni poc'anzi commentate, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso si rileva un'eccezione al comma 1059 che concede la possibilità, per gli acquisti diversi da beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016 (quindi dei beni strumentali "generici"), la possibilità di compensazione in un'unica soluzione a condizione che i beni siano stati acquistati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 e che il beneficiario del credito abbia un volume ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Tale credito non risulta essere imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è cumulabile ad altre agevolazioni in materia purché tale cumulo non superi il costo di acquisto realmente sostenuto.

Recupero del credito

Come sempre, di pari passo con le agevolazioni, corrono le insidie dei controlli e delle "decadenze" dal beneficio a cui bisogna fare estrema attenzione, in quanto tali, casistiche sono espressamente regolamentate dai commi 1060 e 1062 che non lasciano particolari "scappatoie interpretative" in caso di attività accertativa da parte degli organi ed enti preposti. In particolare, il comma 1060 stabilisce che il diritto alla spettanza del credito viene meno quando il bene viene ceduto a titolo oneroso o se i beni da cui è scaturito il credito vengono trasferiti presso sedi estere entro due anni dall'entrata in funzione o entro due anni dall'interconnessione se si tratta di beni di cui all'allegato A e B della legge 232/2016.

In tale circostanza, il credito di imposta viene "ridotto" del prezzo di vendita e l'eventuale credito di imposta di cui si fosse usufruito nell'anno in eccedenza allo spettante deve essere riversato, senza sanzioni ed interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte di competenza dell'esercizio stesso.

Va altresì ricordato che è applicabile la previsione in materia di investimenti sostitutivi contenuta nella finanziaria 2018 (co. 35 e 36 dell'art. 1, L. 205/2017). Infatti il contribuente non decade dall'agevolazione se cede il bene e ne riacquista uno in sostituzione. Chiaramente il credito d'imposta sarà commisurato al minor prezzo di acquisto tra il primo ed il secondo acquisto.

Infine, si ricorda che come sempre l'acquisto oggetto del credito può essere sottoposto a controllo e che, in tale circostanza, si è chiamati a fornire idonea documentazione comprovante l'acquisto di cui si raccomanda dunque l'attenta conservazione unitamente agli attestati di conformità e/o alle perizie in riferimento ai beni di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016.

A margine di tutto quanto esposto, per una più immediata lettura, si conclude con la tabella riassuntiva sotto riportata.

Bene acquistato	Periodo di riferimento	Credito di imposta
Beni materiali e immateriali ordinari	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021	10% 15% smart working
	Dall' 1/1/2021 al 31/12/2022	6%
Beni materiali 4.0	Dal 16/11/2020 al 31/12/2021	- 50% fino a 2,5 milioni - 30% oltre 2,5 fino a 10 - 10% oltre 10 fino a 20
	Dall' 1/1/2021 al 31/12/2022	- 40% fino a 2,5 milioni - 20% oltre 2,5 fino a 10 - 10% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	Dall' 1/1/2021 al 31/12/2022	20% fino a 1 milione di euro

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente per il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle Tab. A e B è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Con riferimento alla comunicazione al MISE, si riporta l'avvertenza 29/12/2020 - Piano Transizione 4.0 e credito d'imposta: chiarimenti in merito al modello di comunicazione pubblicata sul sito del ministero medesimo:

«Nell'ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al "Piano nazionale Transizione 4.0", la L. 160/2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della L. 232/2016, del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica nonché del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 **effettuino una comunicazione al MISE.**

Al riguardo, si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del MISE delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l'invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.

Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente "Avvertenza" pubblicata nella sezione del portale istituzionale dedicata al Piano, si ribadisce che sia il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e sia l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.

Ciò ricordato, si precisa che è in corso di predisposizione l'apposito decreto direttoriale per l'indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l'invio della comunicazione in questione.»

Per i beni di costo unitario fino a € 300.000, la perizia può essere sostituita da autocertificazione.

Per tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Rammentiamo poi che le fatture o i documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative agevolative, per esempio:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, co. da 1051 a 1063, L. 178/2020".

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE INVIO DELLE DOMANDE FINO AL 1° APRILE 2021

INTRODUZIONE

Al via le domande per la richiesta del contributo, sotto forma di **credito d'imposta** concesso ai **lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'importo del credito d'imposta è pari al **50% degli investimenti** effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Con [DPCM del 30 dicembre 2020](#) sono stati disciplinati i requisiti e le modalità di presentazione delle domande, vediamoli nel dettaglio.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il contributo per le sponsorizzazioni sportive?
2. **Chi sono i soggetti beneficiari** del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive?
3. Con quale **modalità** devono essere **effettuati gli investimenti** ai fini della concessione del contributo?
4. **Come presentare la domanda** per la fruizione del credito d'imposta e quali i **documenti da allegare**?
5. **Come** deve essere **utilizzato il credito d'imposta** per le sponsorizzazioni sportive?
6. **Quando** il contributo viene **revocato**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL CONTRIBUTO PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

R.1. Si tratta di un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, finalizzato ad **incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020**, di cui all'articolo 81 del Decreto Agosto (DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), **nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020**.

In particolare si tratta di un **credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie**, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili (90 milioni di euro) rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

R.2. Beneficiari del contributo sono:

- ◆ le imprese,
- ◆ i lavoratori autonomie
- ◆ gli enti non commerciali

che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, aventi le seguenti caratteristiche:

- ◆ **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;**
- ◆ investimenti **rivolti a leghe** che organizzano **campionati nazionali** a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche e **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile **con ricavi**¹¹,

¹¹ di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) e b) (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

relativi al **periodo d'imposta 2019**, e comunque prodotti in Italia, **almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.



Le **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche** devono **certificare di svolgere attività sportiva giovanile**.

D.3. CON QUALE MODALITÀ DEVONO ESSERE EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO?

R.3. Abbiamo detto che l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**, e l'incentivo spetta a condizione che gli investimenti siano effettuati con **pagamenti mediante**:

- ◆ **versamento bancario o postale** ovvero
- ◆ altri sistemi di pagamento, quali **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**¹²,

e che risultino da **apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale** iscritto nel registro dei revisori legali **oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili o in quello dei **consulenti del lavoro** oppure dal responsabile del **centro di assistenza fiscale**.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.



Sono **esclusi gli investimenti** in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, **nei confronti di soggetti** che aderiscono al **regime previsto dalla legge n. 398 del 1991**.

Ricordiamo che la legge n. 398 del 1991 offre alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

D.4. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA E QUALI I DOCUMENTI DA ALLEGARE?


¹² altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

R.4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda ([scarica qui il modello](#)) al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, **entro il 1° aprile 2021**.

Per fare domanda di riconoscimento del suddetto contributo è necessario compilare il modulo ed inviarlo, con gli allegati richiesti, all'indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e all'indirizzo mail servizioprime.sport@governo.it.

La domanda contiene:

- a) gli elementi identificativi del **soggetto** che **ha effettuato l'investimento**;
- b) gli elementi identificativi dei **soggetti** che **hanno ricevuto l'investimento**;
- c) **l'ammontare dell'investimento** realizzato, di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**;
- d) la **durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario** dell'investimento;
- e) **l'oggetto della campagna pubblicitaria**;
- f) **l'attestazione delle spese** sostenute;
- g) **l'ammontare del contributo richiesto**, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50% degli investimenti effettuati**;
- h) la **certificazione resa dal soggetto interessato** ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa **lo svolgimento di attività sportiva giovanile** da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
- i) per le **società e le associazioni dilettantistiche**, il **certificato di iscrizione**, in corso di validità, al relativo registro del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano**;
- j) la **dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento**, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente **la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.



Alla domanda deve essere **allegata la seguente documentazione**:

1. **copia fotostatica del documento d'identità** in corso di validità;
2. certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
3. qualora l'investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato Italiano Paralimpico;
4. dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
5. apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l'effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione;
6. **copia del pagamento effettuato** (fotocopia assegno, schermata bonifico...);
7. **copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario** avente per oggetto l'investimento/sponsorizzazione.

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (entro il 30.06.2021), il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne **dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.**

D.5. COME DEVE ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE?

R.5. Il credito d'imposta **è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari** di cui all'articolo 3, comma 2, **esclusivamente in compensazione** con modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, e non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento** e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

D.6. QUANDO IL CONTRIBUTO VIENE REVOCATO?

R.6. Il Dipartimento per lo sport può procedere alla **revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta**, nei casi in cui:

- ◆ sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto del 30.12.2020
- ◆ o quando la documentazione da allegare alla domanda contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il Dipartimento per lo sport procederà ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport **l'eventuale perdita delle condizioni** stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto, nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio.

In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al **recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito**.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 49882 del 19 febbraio 2021](#)

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei **dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi**. Modifiche al provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014. In allegato:

- ◆ Provvedimento
- ◆ Specifiche tecniche
- ◆ Tabella dei codici esito delle ricevute
- ◆ Tracciato diagnostici
- ◆ Modalità di compilazione per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi (dall'anno 2020)

[Provvedimento 49885 del 19 febbraio 2021](#)

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei **dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017, in allegato:

- ◆ Provvedimento
- ◆ Specifiche tecniche
- ◆ Record ricevuta telematica
- ◆ Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni (dal 2020)

[Provvedimento 49889 del 19 febbraio 2021](#)

Comunicazione all'anagrafe tributaria dei **dati relativi alle erogazioni liberali** ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2021.

[Provvedimento 51374 del 22 febbraio 2021](#)

Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle **spese sostenute nell'anno**

2020.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Risoluzione 11/E del 17 febbraio 2021](#)

Istituzione del **codice tributo** per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle somme dovute per la **fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI, i prodotti liquidi da inalazione ossia sigarette elettroniche**, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

[Risoluzione 12/E del 17 febbraio 2021](#)

Servizi di investimento e di intermediazione finanziaria offerti ai neo-residenti.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Risposta interpello 120 del 20 febbraio 2021](#)

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

[Risposta interpello 121 del 22 febbraio 2021](#)

Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico di un edificio collabente (F/2), demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari.

[Risposta interpello 122 del 22 febbraio 2021](#)

Superbonus - interventi di riqualificazione energetica su abitazione costituita da tre particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali.

[Risposta interpello 123 del 22 febbraio 2021](#)

Trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto in favore dei **lavoratori dipendenti** che svolgono l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile - Articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir.

[Risposta interpello 124 del 24 febbraio 2021](#)

GRUPPO IVA: vincolo economico.

[Rispost interpello 125 del 24 febbraio 2021](#)

Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da taluni soggetti esteri.

[Risposta interpello 126 del 24 febbraio 2021](#)

Agevolazioni 'prima casa', riacquisto all'estero

[Risposta interpello 127 del 24 febbraio 2021](#)

Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico e finalizzati alla efficienza energetica - asseverazione tardiva.

L'Agenzia interpreta



Identificativo Iva per operatori del Regno Unito a seguito della Brexit

RISOLUZIONE
N. 7/E
DEL 01.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Faq n. 1 del 14.01.2021. Nello specifico i soggetti passivi stabiliti del Regno Unito possono accedere all'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, c. 2 del decreto Iva (D.P.R. 633/1972).

Nuovo modello di comunicazione del tax credit locazioni

PROVVEDIMENTO
DEL 12.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello telematico per la cessione del tax credit locazioni con le ultime novità apportate dalla legge di Bilancio 2021. A seguito dell'allungamento della possibilità di beneficiare del credito d'imposta è stata inserita una casella apposita dove inserire l'anno e il mese a cui si riferisce il credito d'imposta ex D.L. 34/2020 oggetto di cessione.

Superbonus

INTERPELLO
N. 43/201
DEL 18.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il superbonus 110% non spetta per la riqualificazione energetica globale del fabbricato nel caso in cui l'intervento non distingua tra interventi trainanti e trainati; la distinzione è invece richiesta per accedere all'agevolazione. L'intervento può essere ammesso all'agevolazione esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri.

Tassazione degli atti nel trust

INTERPELLO
N. 106/201
DEL 15.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ove ne ricorrano i presupposti.

Tassazione degli atti nel trust

INTERPELLO
N. 106/201
DEL 15.02.2021

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ove ne ricorrano i presupposti.

Nuovi codici tributo per avvisi bonari	RISOLUZIONE N. 10 DEL 16.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle compensazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari di cui all'art. 36-bis D.P.R. 633/1972.
Modello bonus locazioni	PROVVEDIMENTO N. 2021/43058 DEL 12.02.2021	Il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate nel recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 legate al bonus specifica anche le modalità di invio della comunicazione stessa. Nelle istruzioni allegata all'aggiornata versione del modello, nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due annualità diverse, il modello non prevede la possibilità di indicare distintamente la quota 2020 e quella 2021 e sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni.
Bonus facciate zone assimilate ad A e B	INTERPELLO N. 23/2021 DEL 08.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fruizione del bonus facciate per gli edifici che si trovano in zone assimilabili alle zone "A" o "B" in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il condominio potrà fruire della detrazione ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti la corrispondenza fra la zona territoriale nella quale ricade l'edificio e le zone "A" o "B".
Bonus affitti	INTERPELLO N. 34/2021 DEL 11.01.2021	L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fruizione del bonus affitti sulla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e corrisposta dalla società in assenza di un contratto vigente per l'occupazione sine titolo a seguito della cessazione del contratto di locazione. Questo perché ai fini dell'agevolazione ex art. 28 del Decreto Rilancio il rapporto tra le parti da cui scaturisce l'obbligo di pagamento dell'indennità può essere assimilato ai contratti di locazione, leasing o concessione di immobili.

Agevolazione Iva apparecchiature di disinfezione	INTERPELLO N. 623 DEL 28.12.2021	L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le apparecchiature mediche destinate all'attività clinico-chirurgica-odontoiatrica per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale non possono fruire dell'agevolazione Iva prevista dall'art. 124 decreto Rilancio.
Nuovi codici tributo mod. F24 Accise	RISOLUZIONE N. 11/E/2021 DEL 17.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la risoluzione citata che istituisce il codice tributo per il versamento tramite il modello "F24 accise" delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i Pli ai sensi dell'art. 62-quater c. 3-bis D.Lgs. 504/1995.
Tax credit affitti anche in attesa di concessione per immobile strumentale	INTERPELLO N. 120/2021 DEL 18.02.2021	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il tax credit affitti spetta anche per le indennità di occupazione pagate a un Comune in attesa del rinnovo di una concessione riguardante un immobile strumentale.
Superbonus	INTERPELLO N. 114-115-116/2021 DEL 16/02/2021	L'Agenzia delle Entrate con gli interpelli citati relativamente alla detrazione del 110% di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 ha riconosciuto la fruizione anche per gli interventi negli spogliatoi delle associazioni sportive dilettantistiche che ottengono gli impianti sportivi in convenzione con l'ente comunale. È possibile fruire del superbonus anche per gli interventi eseguiti sull'unità immobiliare non assumendo rilevanza la presenza di un impianto di scarico delle fogne in comune con un'altra unità abitativa.

Il Giudice ha sentenziato



Ruralità senza annotazione per l'edificio già in D/10	C.T.R. DELLA EMILIA ROMAGNA SENTENZE N. 51-52-53-54 DEPOSITATE IL 13.01.2021	La Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha affermato che il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata dal defunto può essere detratta dalla rivalutazione effettuata dagli eredi sulle stesse quote o chiesta a rimborso, non rilevando l'assenza di identità soggettiva tra chi ha effettuato le due rivalutazioni. Da ciò si può desumere che si può chiedere il rimborso o detrarre l'importo se si riallineano le stesse quote.
Cartella annullata: se tarda il rimborso è ammesso il giudizio di ottemperanza	C.T.R. DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 268/1/2021	La Commissione tributaria regionale della Lombardia afferma che nell'ambito del processo tributario il giudizio di ottemperanza deve garantire l'effettiva realizzazione del diritto riconosciuto al contribuente con la sentenza di annullamento dell'atto impugnativo. Nel caso concreto la Commissione ha accolto il ricordo per ottemperanza presentato da una società risultata vittoriosa in primo grado a seguito dell'impugnazione di una cartella di pagamento che aveva versato nelle more del processo le imposte riportate in cartella.
Inadempimento dichiarativo del professionista	CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 3782/2021	La Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista non può essere condannato a rimborsare il credito Iva non dichiarato se questo non era stato contabilizzato. In questa ipotesi il credito resta indimostrato e non può essere considerato "perdita patrimoniale". Il caso riguardava un rimborso Iva assistito da polizza fideiussoria concesso in un primo momento e poi recuperato.
Valore immobiliare	CASSAZIONE SENTENZA N. 26330/2020	La Cassazione ha affermato che la rettifica dei valori dichiarati in sede di compravendita di un immobile destinato a casa di cura, deve prendere a riferimento analoghi trasferimenti riferiti ai 3 anni

precedenti la compravendita e il riferimento ai valori Omi riguardanti immobili di altre caratteristiche (in questo caso civile abitazione) non è legittimo.

Responsabilità degli amministratori per omessi versamenti

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 34475/2020

La Cassazione ha sostenuto che tutti i componenti del consiglio di amministrazione della Srl sono chiamati a rispondere dell'omesso versamento di ritenute certificate e dell'Iva da parte della società. Premesso che il dovere di provvedere ai suddetti obblighi fiscali la cui violazione integra i reati di cui agli art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000 fa capo all'amministratore in carica dell'ente al momento della scadenza del termine di adempimento la sentenza ha chiarito che qualora figurino più amministratori sono tutti penalmente responsabili. Questo è indipendente dal riparto interno delle competenze considerato che l'adempimento delle incombenze fiscali è un atto di ordinaria amministrazione, espletabile da ciascun componente del cda autonomamente e indipendentemente dagli altri.

IMU immobili inagibili

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 1263
DEL 21.01.2021

La Cassazione ha ribadito che per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare, con autocertificazione, tali condizioni per richiedere al comune la tassazione Imu ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistano le condizioni suddette.

Atto di cessione del credito tributario

C.T.R. DELLA
LOMBARDIA
SENTENZA
N. 505/2021

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che la notifica dell'atto di cessione del credito tributario è atto interruttivo della prescrizione. L'atto di cessione realizza il trasferimento di un credito e la notifica all'ufficio debitore è atto idoneo a determinare l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale.

Evasione fiscale nelle società di persone

CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA
N. 6163/2021

La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i conti dei soci possono essere sequestrati per il reato di dichiarazione fraudolenta delle società di persone in

merito all'Irpef evasa nella rispettiva dichiarazione personale.

Imposta di registro su terreno destinato a impianto fotovoltaico

CASSAZIONE
SENTENZA
N. 3461
DEL 11.02.2021

La Cassazione ha stabilito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo per la costruzione di un impianto fotovoltaico deve essere tassata con l'aliquota del 9% e non del 15%.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 26.02.2021 AL 12.03.2021Lunedì **1 Marzo 2021**

Dal 1° marzo 2021 i cittadini che accedono ai servizi online dell'Agenzia potranno farlo attraverso **SPID, CIE e CNS**. Gli utenti in possesso delle credenziali di Fisconline, fornite dall'Agenzia, potranno continuare a utilizzarle fino alla naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non saranno più rilasciate, invece, nuove credenziali. **Dal 1° ottobre 2021**, quindi, le credenziali *Fisconline* non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei tre strumenti:

- ◆ SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale [\[scopri come ottenere le credenziali SPID\]](#)
- ◆ CIE - Carta d'identità elettronica [\[scopri come usare la CIE per accedere all'area riservata dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate\]](#)
- ◆ CNS - Carta nazionale dei servizi.

Nulla cambia per professionisti e imprese.

Lunedì **1 Marzo 2021**

Versamento del **saldo IMU 2020 a conguaglio**, ovvero della eventuale differenza tra quanto versato entro il 16.12.2020 e quanto dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dai Comuni che hanno usufruito della proroga al 31.01.2021 per la pubblicazione delle delibere Comunali sul [sito Internet del MEF](#). Il termine di pagamento del 28 febbraio, cadendo di domenica, slitta al 1° marzo.

Lunedì **1 Marzo 2021**

Tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita, devono provvedere all'invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2020 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.).

Lunedì **1 Marzo 2021**

I soggetti passivi Iva devono provvedere all'invio della **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**

IVA effettuate nel **4° trimestre solare del 2020**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (soggetti mensili);
- ◆ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

Lunedì 1 Marzo 2021	Invio telematico del mod. IVA 2021 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP)
Lunedì 1 Marzo 2021	Ulteriore slittamento al 1° marzo (il 28 febbraio cade di domenica) del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il nuovo termine è stato fissato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2020 n. 311557 .
Lunedì 1 Marzo 2021	Il Decreto Ristori n. 137/2020 è intervenuto nella disciplina della "Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio" , rinviando al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 , in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dall'art. 154, lettera c) del "Decreto Rilancio". Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021 . Per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Lunedì 1 Marzo 2021	Gli artigiani e commercianti già in attività nel 2020, possono fare domanda all'INPS per la riduzione dei

contributi del 2021.

Ovvero gli imprenditori che applicano il regime fiscale forfetario (L. 190/2014), obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, per usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato", devono comunicare la propria adesione, secondo le modalità descritte nella [circolare Inps n. 29/15, paragrafo 3](#), ovvero tramite la compilazione del modello telematico appositamente predisposto all'interno del [Cassetto per Artigiani e Commercianti](#)

Lunedì 1 Marzo 2021

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Lunedì 1 Marzo 2021

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di **gennaio**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, indicando il codice tributo **6043**. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, **limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali**. Per le amministrazioni pubbliche il codice tributo è **622E** da riportare sul modello F24Ep.

Lunedì 1 Marzo 2021

I **Titolari di contratti di locazione di fondi rustici** devono provvedere alla **registrazione della denuncia annuale**

cumulativa dei **contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno 2020. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro corrisposta con Modello F24 "Elementi identificativi". Nel caso in cui la presentazione sia effettuata in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite addebito in conto corrente.

Lunedì **1 Marzo 2021**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al **versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio**, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2020

Mercoledì **3 Marzo 2021**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono **versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2021**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Mercoledì **10 Marzo 2021**

Stampa o conservazione del **libro giornale, mastro, inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili** relativi al **2019**.

Mercoledì **10 Marzo 2021**

Termine ultimo per la **conservazione digitale delle fatture elettroniche 2019**. Ricordiamo che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017, ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere **eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali**.

Mercoledì **10 Marzo 2021**

Termine per regolarizzare l'omessa o infedele

presentazione telematica della Dichiarazione dei Redditi 2020 (**PF – SP – SC – IRAP – CNM - ENC e IVA**), tramite trasmissione telematica in caso di omissione, e versamento della sanzione ridotta. Eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

Mercoledì **10 Marzo 2021**

Regolarizzazione del mancato o insufficiente versamento della seconda o unica rata di acconto, la cui scadenza del termine era fissata per il 10.12.2020, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.

Mercoledì **10 Marzo 2021**

Gli **Eredi** delle persone **decedute nel 2019 o entro il 31 luglio 2020** che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2020" entro il termine del 10 dicembre 2020, possono regolarizzarsi, mediante ravvedimento, con la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI PF 2020" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta con Modello F24

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.